REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio R.G. n. 28179/2017
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (contratto di somministrazione)

TRA

[redacted]

OPPONENTE - ATTRICE

CONTRO

[redacted]

OPPOSTA – CONVENUTA

E

[redacted]

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 27/01/2022, tenutasi mediante scambio di sintetiche note scritte di trattazione scritta, ai sensi della legge 22/2020 di conversione del d.l. 34/2020, le parti si riportavano alle rispettive difese e il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14/10/2017, [redacted], in qualità di amministratore p.t. del Condominio [redacted], proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted], emesso dal Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in persona del dott. Gatto, in data 18/08/2017 e notificato su istanza della ricorrente in data 05/09/2017, con il quale si ingiungeva al Condominio [redacted] di pagare la somma di euro 22.546,51, oltre interessi di mora previsti dal Regolamento di distribuzione, nonché spese del procedimento, liquidate in euro 145,50 per spese esenti, euro 740,00 per compensi, oltre per spese generali, nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa con attribuzione ai procuratori costituiti, in forza di fatture, prodotte da parte ricorrente ed emesse a fronte di regolare contratto di somministrazione idrica.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali sulla base dei seguenti motivi: 1) in primo luogo, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva del condominio ingiunto, avendo parte ricorrente, a supporto della corretta individuazione del soggetto legittimato passivo, fornito soltanto contratto di somministrazione, stipulato all'epoca dal fabbricato di [redacted], senza alcun riferimento al Condominio opponente; 2) in secondo luogo, eccepiva la nullità del decreto ingiunto per indeterminatezza del soggetto ingiunto, attesa la mancanza di un riferimento al reale destinatario del provvedimento monitorio ; 3) ancora deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti legittimanti ex art 633 c.p.c. non essendo le fatture prodotte documento idoneo a provare il rapporto creditorio; 4) nel merito, contestava la fondatezza della domanda, deducendo la mancanza di qualunque prova degli effettivi consumi addebitati al Condominio ingiunto.
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata in causa del Condominio sito in [redacted].
A sostegno delle sue richieste, parte opponente esponeva quanto segue.
Il decreto ingiuntivo oggetto del presente procedimento trae origine dai saldi delle fatture relative ai trimestri 1/2015, 2/2015,3/2015, 4/2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 e 1/2017, emesse dalla [redacted], parte ricorrente, nell'ambito di un contratto di somministrazione idrica stipulato nel 1969 tra l'allora [redacted] e il plesso abitativo sito in [redacted], fatture che, secondo la prospettazione del ricorrente, non sarebbero mai state pagate.
In particolare, il plesso a cui favore era stato originariamente stipulato il contratto di somministrazione era composto da due fabbricati, nei cui confronti era stata predisposta un'unica fornitura idrica.
Attualmente il plesso sito in [redacted], e a cui il contratto originario faceva riferimento quale unica controparte contrattuale, è stato però diviso in due diversi Condomini, uno, quello di [redacted], destinatario del decreto ingiuntivo e odierno opponente, e l'altro sito sempre al medesimo civico ma identificato con l'isolato [redacted].
Secondo quanto riportato dall'ingiunto, proprio in ragione dell'unicità della fornitura idrica, e quindi della relativa fattura, era diventata prassi tra gli stessi dividere il pagamento dell'utenza, in modo che il 64% fosse di competenza del condominio sito all'isolato [redacted], e l'altro 36% del condominio sito all'isolato [redacted].
Tale sistema però, sempre a detta del Condominio [redacted], si era dimostrato fallace, poiché l'amministrazione dell'altro fabbricato ripetutamente non aveva ottemperato al pagamento della sua quota, tanto che l'opponente aveva più volte richiesto sia la divisione della fornitura idrica, dei contatori (e quindi, delle fatture da emettersi), sia che l'altro plesso abitativo versasse direttamente la sua quota al fornitore.
Per l'opponente, quindi, i saldi delle fatture emesse oggetto del provvedimento monitorio, ove dovessero risultare correttamente computati, risultano di esclusiva competenza del fabbricato di [redacted], inottemperante al pagamento della sua quota.
A sostegno di ciò il Condominio [redacted] ha allegato i riscontri delle letture del sottocontatore da parte della Idrocomputex, soggetto incaricato dal condominio medesimo per la lettura dei singoli sottocontatori e per il riparto della fattura emessa dall'[redacted] a seguito della lettura del

contatore generale. Sulla base di tale letture, infatti, deriverebbe che il quantum rimasto insoluto sarebbe relativo ai consumi del Condominio isolato [redacted], che, per tale motivo, è stato chiamato in causa quale parte legittimata ad essere destinataria del provvedimento monitorio.
L'opposta [redacted], citata a comparire per l'udienza fissata, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 22/01/2018, con la quale contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del provvedimento monitorio opposto.
In particolare, evidenziava che il Condominio sito in [redacted] è l'unico responsabile del pagamento delle fatture rimaste insolute, sia in quanto effettivo titolare del contratto di fornitura oggetto del decreto, sia in virtù dei pagamenti diretti e puntuali effettuati dal Condominio sito all'isolato [redacted] in favore della società.
In particolare l'[redacted], nel proprio atto difensivo, ha specificato che già in passato, a causa della persistente morosità del Condominio, si era vista costretta a richiedere al Tribunale provvedimenti monitori per ottenere il pagamento delle fatture da parte dell'odierna opponente (nel 2010, nel 2011 e nel 2015) e che, a seguito della notifica dei decreti ingiuntivi sopra richiamati, il [redacted] (amministratore e legale rappresentante del Condominio [redacted]), in ben due occasioni, aveva sottoscritto atti di riconoscimento di debito ed obbligazione di pagamento, ottenendo una rateizzazione del debito e esplicitamente negando qualunque responsabilità del Condominio sito all'isolato [redacted] nella maturazione della morosità.
A detta del ricorrente, infatti, parte opponente, nel proprio atto di citazione, lungi dal fornire elementi precisi e puntuali a sostegno della contestazione dei consumi, si è limitata a far riferimento a letture di un "sottocontatore" che, già di per sé, contabilizza consumi parziali rispetto al contatore principale e la cui lettura viene eseguita da un soggetto estraneo alla comparente, l'[redacted], e, pertanto, ad essa non opponibile.
L'installazione del sottocontatore, chiarisce la società opposta, è dipesa esclusivamente dalla necessità di diversificare i consumi eseguiti dal Condominio opponente rispetto e quelli del Condominio di [redacted] (di cui ha richiesto la chiamata in causa), in considerazione del fatto che anche tale ultimo soggetto si rifornisce dal medesimo contatore. Per tanto la sua lettura, ad opera, peraltro, di un soggetto terzo, non può essere in alcun modo rilevante nel presente giudizio.
Inoltre la ricorrente ha introdotto all'interno del giudizio anche un ulteriore elemento a sostegno della richiesta di rigetto dell'opposizione, specificando, in particolare, che il Condominio di [redacted] ha eseguito direttamente i pagamenti parziali delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, relativamente ai propri consumi, come da documenti contabili allegati.
In definitiva, quanto alla legittimazione passiva, ai fini contrattuali l'unico responsabile dei consumi risulta essere il Condominio opponente, salvo il suo diritto di rivalersi sull'altro fruitore, considerando anche che l'Isolato [redacted] aveva riconosciuto il debito, mentre l'Isolato [redacted] nulla aveva dichiarato in proposito.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'[redacted] ha insistito nella propria richiesta di rigetto, specificando di non essersi limitata a depositare, nella fase monitoria, le sole fatture (di per sè comunque sufficienti a provare l'esistenza del credito), ma di aver provveduto anche a depositare il contratto in forza del quale le fatture erano state emesse, fornendo ampia ed esaustiva dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante.
Con atto di intervento depositato in data 29/05/2018, si costituiva in giudizio anche il Condominio sito all'is 34, chiamato in causa da parte opponente.

Nel proprio atto di costituzione ha chiarito che tra i Condomini di [redacted] e di [redacted] vige ormai da 50 anni una convenzione, per la quale è stabilita la ripartizione tra di essi in quote delle spese di fornitura idrica, a fronte dell'intestazione in capo al solo Condominio [redacted] del relativo contratto di fornitura. Tale accordo, modulato in proporzione alle

dimensioni dei rispettivi Condomini, attribuisce, come già peraltro specificato dall'opponente, la quota del 38,75% al Condominio [redacted] e del 61,25% al Condominio [redacted].

L'intervenuto nega e contesta quanto affermato dal Condominio [redacted] nell'avversa memoria secondo cui tale modalità esporrebbe l'opponente medesima alle conseguenze dei ritardi accumulati dall'altro ente di gestione in ordine al pagamento della propria quota, atteso che il Condominio [redacted] è sempre stato adempiente, ovvero ha sempre pagato periodicamente e puntualmente le proprie quote nelle mani dell'Amm.re del Condominio [redacted], come documentato dalle prove dei pagamenti allegati in atti.

Il Condominio opponente avrebbe poi, a seguito di ogni versamento, dovuto integrare la somma già versata dall'intervenuto con l'importo ad esso spettante al fine di completare la cifra di cui in fattura, ma lo stesso si è dimostrato più volte moroso, come testimoniato anche dagli atti ricognitivi del debito sottoscritti dal medesimo Condominio in data 30.6.2008 e 13.3.2012, nonché dai numerosi procedimenti monitori che l'[redacted] è stata costretta ad azionare.

Inoltre, a fronte dei continui inadempimenti del Condominio [redacted] l'amministratore, dott. [redacted], nel 2015 si recava presso lo studio del legale della [redacted] e ivi sottoscriveva atto ricognitivo del debito relativo ad una delle fatture oggetto del decreto monitorio qui opposto, nel quale atto specificava che il Condominio di [redacted] aveva saldato tutte le proprie quote a tutta la fattura 1° trimestre 2015, tale che tutto il restante importo a quel momento maturato per differenze era di competenza dello stesso Condominio [redacted].

Risultava dunque evidente che è il Condominio di [redacted] ad essere esposto alle conseguenze dei ritardi accumulati dall'altro ente, ragion per cui iniziava a pagare le quote di consumo di propria spettanza non più nelle mani dell'Amministratore del Condominio di [redacted], bensì direttamente in favore della [redacted], in deroga ai precedenti accordi.

Chiedeva, per tale ragione, il rigetto dell'opposizione proposta.

Con provvedimento del 27/06/2018 il giudice dichiarava il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c limitatamente alla somma di euro 21.129,96 essendo intervenuto il pagamento della somma di euro 1416,55 in data 27/07/2017, e assegnava i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., avendo ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta idonea ad inficiare le pretese creditorie di parte opposta

Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., depositata in data 19/09/2018, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso, per i motivi di cui all'atto di opposizione.

Nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., l'opponente chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la corretta ripartizione dei consumi. Chiedeva, inoltre, disporsi ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti della opposta [redacted], della documentazione attestante gli interventi di manutenzione eseguiti sulla condotta idrica avente origine dal misuratore di [redacted], i

reclami effettuati nel corso degli anni dal Condominio di [redacted], le istruttorie di natura tecnica effettuate in ordine alla richiesta da parte del sodalizio opponente di installazione di due contatori separati e le misurazioni effettuate per il periodo dal primo trimestre 2015 al primo trimestre 2017 oggetto di causa.
Nelle rispettive memorie ex art. 186 co. 6 n.2, l'opposta e il terzo chiamato insistevano per il rigetto dell'opposizione, allegando documentazione a sostegno delle proprie posizioni.
Con ordinanza del 16/05/2019, il giudice rigettava le richieste istruttorie articolate da parte opponente e rinviava per le precisazioni delle conclusioni.
Seguivano vari rinvii su richiesta di parte opponente per addivenire ad un bonario componimento della lite anche nei confronti del terzo chiamato in causa.
All'udienza del 27/01/2022, preso atto del fallimento dei tentativi di bonario componimento, il giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla controversia tra il Condominio opponente e l'opposta, con compensazione delle spese di lite tra le parti, essendo intervenuto accordo transattivo tra le stesse (v.atto di riconoscimento del debito e piano di rateizzo del 30-7-2019 depositato da parte opponente in data 7.9.2021).
Per quanto attiene, poi, al rapporto tra il Condominio opponente e il Condominio di [redacted], [redacted], terzo chiamato, si rileva che quest'ultimo ha insistito per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal primo.
Va, dunque, analizzato il merito della controversia oggetto del presente giudizio.
L'opposizione in esame appare infondata.
Con riguardo al primo motivo di nullità, si ritiene che il Condominio sito in [redacted] sia l'unico legittimato passivo del procedimento monitorio correttamente proposto dalla [redacted]. Sul punto è opportuno specificare che il Condominio opponente è l'unico titolare del contratto di fornitura idrica e quindi il titolare formale del debito con la società che gestisce la fornitura.
In particolare, il contratto allegato al ricorso monitorio, stipulato nel 1969, risulta intestato al Condominio di [redacted], così come risulta altresì dalle fatture versate in atti, che sono destinate al Condominio di [redacted]. Peraltro, nello stesso atto di ricognizione del debito sottoscritto dal dott. [redacted] nel 2015, lo stesso si qualifica "amministratore del Condominio di [redacted]".
Tale dato è confermato dalla prassi invalsa tra il predetto Condominio opponente e il Condominio terzo chiamato in causa (quello sito in [redacted]), in base alla quale era quest'ultimo a versare il quantum di propria spettanza al Condominio [redacted] che, in base, appunto, alla titolarità del contratto, evadeva le fatture emesse dalla [redacted].
Va, allo stesso modo, rigettata anche la richiesta declaratoria di nullità per indeterminatezza del soggetto passivo. Per vero nell'atto di ricorso la persona giuridica ingiunta viene identificata come Condominio sito in [redacted]. Tale indicazione risulta corretta e inequivoca, dal momento che il fabbricato è stato individuato sulla base dei due diversi ingressi da quali è possibile accedervi, e dai rispettivi numeri civici. L'indicazione dell'indirizzo "[redacted]", lungi dal creare dubbi o confusione circa la corretta identificazione del soggetto ingiunto, si è resa necessaria, in quanto permette di sovrapporre il soggetto ingiunto al titolare del contratto originario stipulato nel 1969. Inoltre, la corretta identificazione del Condominio ingiunto è resa indiscutibile dall'indicazione dell'isolato di riferimento del soggetto giuridico correttamente chiamato in giudizio, appunto l'isolato 44, che differenzia inequivocabilmente il predetto plesso abitativo da quello sito all'isolato 34 e da tutti gli altri presenti nella medesima via.
Infine giova ribadire, come già sopra specificato, che lo stesso amministratore p.t. del Condominio "[redacted]", si è qualificato, nella ricognizione di debito sottoscritta proprio nell'ambito del rapporto contrattuale con la [redacted] nel 2015, come "amministratore del Condominio di [redacted]-

[redacted]", elidendo così ogni dubbio sulla sovrapponibilità tra l'ingiunto e il titolare (inottemperante) del contratto di fornitura idrica.
Quanto alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti fondanti ex art 633 c.p.c, la stessa va rigettata. Invero, sul punto, è opportuno ribadire che la giurisprudenza costante ha stabilito che "*La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.*" (Cassazione civile, *Sez.* 6 - 3, *Ordinanza n.* 5915 *del* 11/03/2011 (Rv. 617411 - 01)).
Ciò premesso, posto che le fatture prodotte nel giudizio monitorio rappresentano titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo (senza che valgano, sul punto e nel caso concreto, per i motivi anzidetti, le contestazioni sulla titolarità del rapporto contrattuale in capo al Condominio ingiunto), nel giudizio di opposizione la società opposta ha esaustivamente provato la sussistenza del rapporto creditorio con il Condominio [redacted].
A ciò, in particolare, valgono tutte le allegazioni documentali versate in atti, tra cui il contratto originariamente stipulato e le ricognizioni di debito sottoscritte dall'amministratore p.t. [redacted]. A ciò si aggiunga che l'ingiunto non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri debiti, ma che, al contrario, la società opposta e il terzo chiamato hanno fornito prova dell'avvenuta estinzione da parte di quest'ultimo della propria quota parte di debito, essendo imputabile, il residuo, all'opponente.
Va infine rigettata, seppur solo parzialmente per i motivi di cui si dirà, anche la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza nel merito della questione. Sul punto, in particolare, il Condominio ingiunto ha insistito sulla circostanza per cui non sia stata fornita alcuna prova certa circa la riferibilità dei consumi di cui alle fatture oggetto del decreto monitorio a sé.
E' opportuno in questa sede ribadire, come già specificato, che il Condominio "[redacted]" risulta unico titolare del rapporto contrattuale con la [redacted] e unico destinatario delle fatture oggetto del procedimento monitorio. La circostanza per cui in realtà il consumo afferisca a due diversi plessi abitativi, è questione che attiene ai rapporti tra i due Condomini, che, appunto, in ossequio a ciò, hanno sempre provveduto al pagamento secondo percentuali fisse stabilite in base ad accordo interno. Eventuali anomali sorte rispetto a tale rapporto non possono essere fatte valere nei confronti della società fornitrice.
Ciò posto, emerge in ogni caso l'infondatezza della tesi difensiva dell'opponente, dal momento che né nell'atto di opposizione, né in quelli successivi, ha provato nel merito il pagamento della propria quota parte di spettanza nei confronti della società di fornitura. Al contrario la [redacted] ha allegato, supportata anche dalla documentazione prodotta dal terzo chiamato, prova del pagamento da parte del Condominio is. [redacted] del quantum di propria competenza relativamente alle fatture oggetto del decreto monitorio. Ed invero, il terzo chiamato, in deroga alla prassi invalsa di cui si è dato conto, e a seguito delle ripetute insolvenze del Condominio is. [redacted], ha iniziato a versare in autonomia le proprie quote al fornitore sulla base della forfettizzazione in vigore.
A tutte le considerazioni svolte consegue il rigetto delle domande proposte dal Condominio opponente nei confronti del Condominio terzo chiamato.
Nei rapporti tra il Condominio opponente e il Condominio terzo chiamato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario del Condominio di [redacted]. Tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e della limitata attività processuale svolta, non essendovi stata alcuna attività istruttoria, si reputa congruo liquidare gli onorari nei valori minimi.

P. Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted], così provvede:

-Dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra l'opponente Condominio [redacted] sito in Napoli, alla [redacted], e l'opposta [redacted] Azienda Speciale e compensa le spese di lite tra le parti.
-Rigetta la domanda proposta dall'opponente Condominio [redacted], sito in Napoli, alla [redacted], nei confronti del terzo Condominio di [redacted];
-condanna l'opponente al rimborso in favore del Condominio terzo chiamato delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 2738,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 27-4-2022

Il Giudice,
dott.ssa Luigia Stravino